



UNICO 2000 Persone fisiche

IRAP

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive
Persone fisiche
Quadro IQ

2

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1.1

Generalità

Il modello IRAP "UNICO 2000" – Persone fisiche" va utilizzato per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni (D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506).

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Il presente quadro deve essere utilizzato dai seguenti soggetti:

- esercenti attività commerciali (titolari di redditi d'impresa ai sensi dell'art. 51 del Tuir);
- esercenti arti e professioni (titolari di redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Tuir);
- produttori agricoli (titolari di reddito agrario ai sensi dell'art. 29 del Tuir, salvo quanto specificato al paragrafo 1.4. Sezione III).

Nei confronti delle persone fisiche non residenti, il presupposto impositivo si verifica in caso di esercizio in Italia di attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo non inferiore a tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa ovvero nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.

Gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta non sono tenuti alla dichiarazione e al versamento dell'IRAP.

La dichiarazione IRAP va presentata anche dai soggetti in liquidazione. In caso di fallimento, l'obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, l'imposta è determinata con le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore è tenuto a presentare la dichiarazione in relazione ai singoli periodi d'imposta, compresi nell'ambito della procedura, autonomamente considerati.

La presentazione della dichiarazione IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata deve comunque avvenire congiuntamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi; in tal caso, nel frontespizio del Mod. "UNICO 2000 – Persone fisiche", va barrata la casella IRAP collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione".

Il presente quadro è suddiviso in otto sezioni. Le prime cinque attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti per le diverse categorie di soggetti ai fini della determinazione del valore della produzione netta relativa all'anno **1999**. In caso di esercizio di attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, soggetto che eserciti sia un'attività imprenditoriale sia un'attività professionale), dovrà procedersi separatamente alla determinazione del valore della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività esercitata e non è possibile operare compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi. La sesta e la settima sezione attengono, rispettivamente, al riparto su base territoriale del valore della produzione netta assoggettabile a IRAP e alla determinazione dell'imposta. L'ottava sezione concerne, infine, l'indicazione di alcuni dati rilevanti per l'applicazione della convenzione con gli Stati Uniti.

Nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà di redigere la dichiarazione in euro:

- **tutti gli importi devono essere espressi in tale moneta (non essendo possibile indicare alcuni importi in lire e altri in euro);**
- **gli importi vanno espressi in unità di euro (senza tener conto degli zeri prestampati), arrotondando per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, ovvero per difetto, se inferiore a tale limite (esempio: 55,50 va arrotondato a 56; 65,62 va arrotondato a 66; 65,49 va arrotondato a 65);**

– le dichiarazioni da presentarsi successivamente alla prima redatta in euro devono essere obbligatoriamente redatte in euro.

Nelle istruzioni che seguono, per gli importi in cifra fissa viene indicato anche il controvalore in euro.

1.2

Sezione I - Imprese

La sezione I deve essere compilata dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ai sensi dell'art. 51 del Tuir, a prescindere dal regime di contabilità adottato. Si tratta, in via generale, degli stessi soggetti tenuti, a seconda dei casi, alla presentazione del quadro RF ovvero del quadro RG ai fini della dichiarazione dei redditi.

I soggetti che per l'anno **1999** si avvalgono, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del regime forfetario di cui all'art. 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (c.d. "imprese minime"), possono optare – compilando la successiva sezione II in luogo della presente sezione – per la determinazione del valore della produzione rilevante ai fini dell'IRAP secondo le regole previste dall'art. 17, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. L'opzione può essere esercitata a prescindere dalle modalità di determinazione dell'imposta adottate in sede di versamenti in acconto riferiti al periodo oggetto di dichiarazione e non è vincolante per i successivi periodi.

I soggetti esercenti attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, le imprese di allevamento che determinano il reddito eccedente i limiti di cui allo stesso art. 29 secondo le regole dell'art. 78 del Tuir e le imprese di agriturismo che si avvalgono, ai fini dell'Irpef, del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all'art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, compilano la presente sezione qualora optino – ovvero abbiano optato nella precedente dichiarazione – ai sensi dell'art. 9 comma 2, del citato D.Lgs. n. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell'articolo 5 dello stesso decreto. In tal caso, va barrata l'apposita casella "Produttori agricoli" e non va ovviamente compilata la sezione III. L'opzione vincola il soggetto ad applicare le norme del citato art. 5 anche per i tre periodi d'imposta successivi, al termine dei quali può essere revocata.

Le imprese di allevamento che non determinano il reddito eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir secondo le regole del citato art. 78, le imprese di agriturismo che non si avvalgono ai fini dell'Irpef del suddetto regime forfetario e le altre imprese agricole che eccedono i limiti di cui al citato art. 29 sono comunque tenute alla compilazione della presente sezione.

Ai sensi dell'art. 5 del citato D. Lgs. n. 446 del 1997, la base imponibile è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A) del comma 1 dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci di cui alla lett. B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, **anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette)**, e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14.

Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico, i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile **in ragione della loro corretta classificazione**.

Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nel citato art. 5 del D. Lgs. n. 446 che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 di precedenti esercizi ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. Può essere, ad esempio, il caso dei resi e degli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20.

I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi; ad eccezione di quelle previste dagli artt. 58, 63 e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del Tuir e dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti ovvero costituenti elementi accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 65 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.

Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore; le plusvalenze di cui all'art. 54, comma 1, lett. d), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir.

Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997, la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. Il costo di tali beni rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valevoli ai fini delle imposte sui redditi.

Per effetto del comma 3 dello stesso art. 13 del D. Lgs. n. 460 del 1997, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: ricavi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della legge n. 662 del 1996 e agli studi di settore di cui all'art. 10, comma 10, della legge n. 146 del 1998, rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 57 del Tuir anche assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrelevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).

Per la compilazione dei righe della sezione I indicare:

in colonna 1, i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini dell'IRAP; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema;

nelle colonne 2 e 3, le variazioni in aumento e in diminuzione degli importi contabili derivanti dall'applicazione delle regole di determinazione della base imponibile dell'IRAP;

in colonna 4, il valore di ciascun componente positivo e negativo, così come risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nelle precedenti colonne.

I soggetti in contabilità semplificata, incluse le "imprese minime", devono compilare la sola colonna 4 ("Valori IRAP"), indicando in tale colonna i componenti positivi e negativi desunti dalle scritture contabili direttamente riclassificati agli effetti dell'IRAP.

Ai fini della determinazione della base imponibile assumono rilievo, in particolare, i seguenti componenti positivi e negativi:

- **riga IQ1**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. **In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore.** Nella stessa colonna 2 vanno, inoltre, indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili e per i quali il contribuente si sia avvalso delle disposizioni relative al c.d. "ravvedimento operoso" ai fini penali;
- **riga IQ2**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (in caso di variazione negativa, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);

- **rigo IQ3**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di variazione negativa, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);
- **rigo IQ4**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;
- **rigo IQ5**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). In colonna 2 va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove non imputato nella voce A5 del conto economico, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso.

In colonna 2, va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali ovvero destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile IRAP ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (come, ad esempio, nel caso del credito d'imposta concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'assunzione di nuovi dipendenti). **Non concorre a formare la base imponibile il premio di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 31 maggio 1999, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, riconosciuto per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.**

In colonna 3 vanno indicati gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Vanno altresì indicate, in tale colonna, le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);

Il totale dei componenti positivi va indicato in colonna 4 del **rigo IQ6**.

- **rigo IQ7**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo IQ8**, costi per servizi. Non sono deducibili: i costi sostenuti per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale; i costi per lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere - di cui all'art. 81, comma 1, lett. e), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 47 del Tuir; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 49, comma 2, lett. c) del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa; i costi sostenuti per l'impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale, ad eccezione, in questo caso, della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi.
L'importo dei predetti costi (o utili), classificati nella voce B7 del conto economico, va indicato in colonna 3. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c. d. indennità chilometriche;
- **rigo IQ9**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi in deducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'Iva. Se, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale in deducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis, e 121-bis del

Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibili. Così, nell'ipotesi di contratto di leasing di un autoveicolo il cui costo sia pari a 60 milioni, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 29,17 per cento dei canoni di periodo (35 mil./60 mil. per cento x 50 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 29,17 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;

- **rigo IQ10**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. In colonna 2 va indicato l'importo dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva, deducibile ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Tuir;
- **rigo IQ11**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- **rigo IQ12**, importo complessivo delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o in colonna 4 deve essere preceduto dal segno meno);
- **rigo IQ13**, oneri diversi di gestione. In colonna 2 va indicato l'importo delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In colonna 3 vanno indicate le perdite su crediti e, se relative a componenti del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP, le sopravvenienze passive di cui all'art. 66 del Tuir;
- **rigo IQ14**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3, (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3 del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, semprechè risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973;

Il totale dei componenti negativi va indicato in colonna 4 del **rigo IQ15**.

Nel **rigo IQ16**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, **lett. a)**, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. A tal fine, indicare:

- **in colonna 1**, l'importo dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo). In caso di distacco di personale o di lavoro interinale, la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
- **in colonna 2**, l'importo delle spese relative agli apprendisti;
- **in colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
- **in colonna 4**, l'importo complessivo delle deduzioni spettanti.

1.3

Sezione II - Imprese in regime forfetario

La sezione II è riservata ai soggetti che applicano, ai fini dell'Irpef, il regime di determinazione del reddito di impresa di cui all'art. 3 della L. n. 662 del 1996 ("imprese minime") e che intendono avvalersi della facoltà di determinare il valore della produzione assoggettabile a IRAP secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Tali disposizioni prevedono che la base imponibile può essere calcolata aumentando il reddito di impresa, determinato forfetariamente, dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro non deducibili ai fini IRAP e degli interessi passivi. A tal fine, indicare:

- **rigo IQ18**, importo del reddito determinato forfetariamente per l'anno **1999** di cui al **rigo RG27** della dichiarazione dei redditi;
- **rigo IQ19**, ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente (così come determinate ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153); dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli corrisposti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir; delle indennità e dei rimborsi di cui al citato art. 81, comma 1, lett. m), del Tuir corrisposti;

- **rigo IQ20**, ammontare degli interessi passivi di competenza del **1999** (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria, da determinarsi secondo le regole illustrate nelle istruzioni al rigo IQ9);

Nel **rigo IQ21**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, **lett. a)**, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. A tal fine, indicare:

- **in colonna 1**, l'importo dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo). In caso di distacco di personale o di lavoro interinale, la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
- **in colonna 2**, l'importo delle spese relative agli apprendisti;
- **in colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
- **in colonna 4**, l'importo complessivo delle deduzioni spettanti.

1.4

Sezione III - Produttori agricoli

Questa sezione va compilata dai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del Tuir, dagli esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir nonché dai soggetti che esercitano attività di agriturismo e che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

Come già precisato, tali soggetti possono optare – con effetto per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione e per i tre successivi – per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari; in tal caso, dovrà essere compilata la sezione I. I soggetti che esercitano congiuntamente l'attività agricola e quella di agriturismo per la quale si avvalgono del regime forfetario, possono compilare la sezione III cumulando i dati delle due attività. Tuttavia, trattandosi di attività che generano presupposti impositivi autonomi, non è possibile operare eventuali compensazioni tra risultati positivi e negativi; in tal caso è pertanto necessario compilare due distinti quadri.

In base all'art. 3, comma 1, lett. d), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, non sono soggetti passivi IRAP, sempreché non svolgenti altre attività rilevanti ai fini del tributo, i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva nell'anno **1999**, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero. Tali produttori agricoli, tuttavia, assumono veste di soggetti passivi IRAP se nell'anno **1999** hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso art. 34, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 del citato D.P.R. n. 633 del 1972.

Per la determinazione della base imponibile indicare:

- **rigo IQ23**, ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva, compresi i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir;
- **rigo IQ24**, ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini IVA. Per i produttori agricoli che nell'anno **1999** hanno adottato il regime speciale semplificato di cui all'art. 34, comma 6 del D.P.R. 633 del 1972 (in quanto nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a cinque ovvero a quindici milioni ma non a quaranta milioni), si tiene conto degli acquisti inerenti l'attività agricola risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali ancorché non registrate.

In caso di beni strumentali utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni relativi al periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. In caso di canoni con Iva indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo o il costo del bene devono essere assunti al netto dell'Iva. Se, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, l'importo dei canoni di locazione finanziaria è soggetto a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis e 121-bis del TUIR), la quota di interessi passivi indeducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte di canone deducibile ai fini del reddito d'impresa. Così, ad esempio, ipotizzando un contratto di leasing avente ad

oggetto un autoveicolo il cui costo sia pari a 60 milioni, tenendo presente che in caso di applicazione della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del TUIR si renderebbe deducibile ai fini del reddito d'impresa solo un importo pari al 29,17 per cento (58,33 per cento x 50 per cento) dei canoni di periodo, in sede di determinazione della base imponibile IRAP la quota di interessi passivi indeducibile è pari al 29,17 per cento (58,33 per cento x 50 per cento) calcolata sull'ammontare degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario.

Nel **rigo IQ25**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, **lett. a)**, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. A tal fine, indicare:

- **in colonna 1**, l'importo dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;
- **in colonna 2**, l'importo delle spese relative agli apprendisti;
- **in colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
- **in colonna 4**, l'importo complessivo delle deduzioni spettanti.

1.5

Sezione IV - Esercenti arti e professioni

La sezione IV va compilata dai soggetti esercenti arti e professioni di cui all'art.49, comma 1, del Tuir, per i quali, ai sensi dell'art.8 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la base imponibile si determina sottraendo dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta l'ammontare dei costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali ed esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

Anche per tali soggetti vale la previsione **dell'art. 11-bis, comma 1.** del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, in base alla quale i componenti positivi e negativi del valore della produzione si assumono secondo le regole applicabili ai fini della determinazione dei relativi redditi di lavoro autonomo.

Gli esercenti arti e professioni che, ai fini dell'Irpef, si avvalgono del regime forfetario di determinazione del reddito di lavoro autonomo, di cui all'art. 3 della legge n. 662 del 1996, possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole dell'art.17, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. In tal caso, va compilata la successiva sezione V. L'opzione non è vincolante per i successivi periodi d'imposta e può essere esercitata a prescindere dalle modalità di determinazione dell'imposta adottate in sede di versamenti in acconto.

Per la determinazione della base imponibile assumono, in particolare, rilievo:

- **rigo IQ27**, compensi derivanti dall'attività professionale o artistica. Riportare la somma degli importi indicati nei **rigi RE3, RE4 e RE5** della dichiarazione dei redditi (con esclusione dei compensi dichiarati per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della citata legge n. 662 del 1996);
- **rigo IQ28**, costi inerenti all'attività esercitata. Indicare l'importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione:
 - quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a 1.000.000 (di cui al **rigo RE 7** della dichiarazione dei redditi);
 - canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli interessi passivi (importo di **colonna 2 del rigo RE8** della dichiarazione dei redditi. L'importo degli interessi passivi incluso nei canoni di locazione finanziaria è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo o il resto del bene devono essere assunti al netto dell'Iva. Se, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, l'importo dei canoni di locazione finanziaria è soggetto a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dall'art. 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte di canone deducibile. Così, ad esempio, ipotizzando un contratto di leasing avente ad oggetto un autoveicolo il cui costo sia pari a 60 milioni, tenendo presente che in caso di applicazione della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir si renderebbe deducibile ai fini del reddito di lavoro autonomo solo un importo pari al 29,17 per cento (58,33 per cento x 50 per cento) dei canoni di periodo, in sede di determinazione della base imponibile IRAP la quota di interessi passivi indeducibile è pari al 29,17 per cento (58,33 per cento x 50 per cento) calcolata sull'ammontare degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;

- canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di **rigo RE9** della dichiarazione dei redditi);
- spese relative a immobili (importo di **rigo RE10** della dichiarazione dei redditi); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990, l'importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari. La quota dei predetti oneri è determinata con le stesse regole di calcolo in precedenza illustrate con riguardo ai canoni di locazione finanziaria di beni mobili;
- compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica (importo di **rigo RE13** della dichiarazione dei redditi);
- spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, ecc. (importo di **rigo RE16** della dichiarazione dei redditi);
- spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, di rappresentanza e altre spese (importi deducibili indicati in **colonna 2 dei righi da RE17 a RE20** della dichiarazione dei redditi).

Nel **rigo IQ29**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, **lett. a)**, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. A tal fine, indicare:

- **in colonna 1**, l'importo dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;
- **in colonna 2**, l'importo delle spese relative agli apprendisti;
- **in colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
- **in colonna 4**, l'importo complessivo delle deduzioni spettanti.

1.6

Sezione V - Esercenti arti e professioni in regime forfetario Irpef

La sezione V è riservata agli esercenti arti e professioni che applicano ai fini dell'Irpef il regime di determinazione del reddito di cui all'art. 3 della legge n. 662 del 1996 e che intendono avvalersi della facoltà di determinare il valore della produzione assoggettabile a IRAP secondo le disposizioni dell'art. 17, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Tale norma prevede che la base imponibile può essere calcolata aumentando il reddito di lavoro autonomo, determinato forfetariamente, dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi non deducibili ai fini IRAP e degli interessi passivi. A tal fine, indicare:

- **rigo IQ31**, importo del reddito determinato forfetariamente di cui al **rigo RE24, colonna 2**, della dichiarazione dei redditi;
- **rigo IQ32**, ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente (così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153); dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale – esclusi quelli corrisposti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir; delle indennità e dei rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m), del Tuir;
- **rigo IQ33**, ammontare degli interessi passivi corrisposti nel **1999** (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria, determinati secondo la procedura illustrata nelle istruzioni al rigo IQ28);

Nel **rigo IQ34**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, **lett. a)**, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. A tal fine, indicare:

- **in colonna 1**, l'importo dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;
- **in colonna 2**, l'importo delle spese relative agli apprendisti;
- **in colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
- **in colonna 4**, l'importo complessivo delle deduzioni spettanti.

1.7

Sezione VI - Determinazione e riparto della base imponibile e dell'imposta

La presente sezione va utilizzata per la determinazione e il riparto territoriale della base imponibile e della corrispondente imposta.

A questi effetti, occorre procedere, anzitutto, al riparto territoriale del valore della produzione al netto delle deduzioni (rigo IQ43), secondo le regole dettate dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti.

Le retribuzioni vanno assunte per l'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro si assumono nell'importo contrattualmente spettante.

Nel calcolo delle retribuzioni, vanno escluse quelle relative al personale dipendente distaccato presso terzi ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di c.d. "lavoro interinale".

L'ammontare complessivo delle retribuzioni e degli altri importi suindicati, va riportato nel **rigo IQ36**. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

La regola sopra illustrata si applica anche per determinare la quota del valore della produzione derivante da attività produttive svolte all'estero, da parte di soggetti residenti, mediante stabile organizzazione o a base fissa per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la medesima regola si applica ai fini della ripartizione del valore della produzione netta dei soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni.

Se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale della base imponibile (ovvero all'esclusione da tassazione).

Si considera prodotto all'estero il valore della produzione derivante da attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La quota parte del valore della produzione attribuibile all'utilizzo di dette navi – esclusa la tassazione – è determinata analiticamente sulla base di apposita contabilità separata, a norma dell'art. 5 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Analoga disciplina si applica alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelli che esercitano la pesca mediterranea. I componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di dette attività e di altre attività eventualmente svolte dalle anzidette imprese, sono imputabili al valore della produzione che si considera prodotto all'estero per la parte del loro importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini IRAP specificamente riferibili alle attività che si considerano prodotte all'estero e l'ammontare complessivo di tutti i componenti positivi rilevanti ai fini dell'IRAP.

Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) ovvero all'estero.

Nel **rigo IQ37** va indicata l'estensione complessiva dei terreni, calcolata in metri quadrati. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Nei **rigi da IQ38 a IQ42**, va indicato:

- nella colonna 1, l'ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;
- nella colonna 2, l'ammontare del valore della produzione relativo all'attività svolta all'estero, che ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997 è escluso dalla formazione della base imponibile IRAP;
- nella colonna 3, la differenza tra l'ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2.

Nel **rigo IQ43** va indicato il totale degli importi di segno positivo indicati nei rigi da IQ38 a IQ42, colonna 3.

Nel **rigo IQ44** va indicata la quota di valore della produzione derivante dalla partecipazione a un GEIE (gruppo economico di interesse europeo). Tale quota è attribuita dal GEIE, ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, direttamente al netto delle deduzioni spettanti ai sensi della richiamata **lett. a)** del comma 1 dell'art. 11 nonché ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 17. In caso di valore negativo l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno.

Nei **rigli IQ45 e IQ46** va indicata, rispettivamente, la quota dell'importo indicato nel rigo IQ43, col. 3, assoggettabile all'aliquota ordinaria del 4,25 per cento e quella, relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir, assoggettabile all'aliquota ridotta del 1,9 per cento. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola svolta nei limiti del citato art. 29 rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP.

In caso di attività occasionali diverse da quelle agricole (es. attività occasionale di prestazione di servizi con macchine agricole) è assoggettabile ad aliquota ridotta la quota di base imponibile determinata in proporzione all'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva riferibili all'attività agricola rispetto all'ammontare complessivo di tutti i corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva.

Nel caso di esercizio di attività agricola ed attività di agriturismo, indicate nella sezione III, la ripartizione del valore della produzione netta va effettuata sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità tenute separatamente ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Nei **rigli da IQ47 a IQ67** devono essere indicati:

- nella **colonna 1**, il codice identificativo della regione ovvero della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
- nella **colonna 2**, il valore della produzione imputabile a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella **colonna 3**, la riduzione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997. Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, avrebbero fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Ilor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzato nella regione di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione. La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Ilor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- nella **colonna 4**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 2 e quello della colonna 3. In tale colonna va indicato, in corrispondenza della regione o provincia autonoma di produzione, la quota attribuita dal GEIE, indicata nel rigo IQ44. Nel caso in cui tale differenza sia negativa (o pari a zero) non vanno comunque compilate le successive colonne 6 e 8.
- nella **colonna 5**, il codice aliquota: indicare 1 in caso di aliquota ordinaria (4,25 per cento); indicare 2, in caso di aliquota ridotta (1,9 per cento);
- nella **colonna 6**, l'imposta lorda relativa a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella **colonna 7**, le detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997. In particolare, si fa presente che ai sensi dell'art. 17, comma 3, ai soggetti che svolgono attività produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee 1° marzo 1995, n. 95/455/CE, spetta una detrazione dall'imposta di ammontare pari **al 1 per cento** dell'ammontare delle retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al **1999**, qualora sussistano le condizioni in presenza delle quali si sarebbero applicate le disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali. L'importo della detrazione così calcolato va detratto in misura proporzionalmente corrispondente all'imposta afferente le singole regioni o province autonome;
- nella **colonna 8**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 6 e quello della colonna 7, che costituisce l'imposta netta spettante a ciascuna regione (o provincia autonoma).

Se il valore della produzione è assoggettabile in parte ad aliquota ridotta (1,9 per cento) e in parte ad aliquota ordinaria (4,25 per cento), le operazioni di riparto della base imponibile e dell'imposta vanno riferite separatamente alle due quote (utilizzando, se del caso, un quadro aggiuntivo ai soli fini delle operazioni di ripartizione).

1.8

Sezione VII - Dati concernenti il versamento dell'imposta

Nel **rigo IQ68** va indicata la somma degli importi di colonna 8 dei rigli da IQ47 a IQ67.

Nel **rigo IQ69** va indicato l'importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 45, **comma 6**, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Tale detrazione (c. d. clausola di salvaguardia) è pari **al cinquanta per cento dell'importo indicato nel rigo IQ69 del "Mod. UNICO 99 - Persone fisiche"**.

Nel **rigo IQ70** va indicato l'importo dell'Irap dovuta (differenza tra importi di rigo IQ68 e rigo IQ69). Se la detrazione è superiore all'imposta dovuta, indicare zero.

Nel **rigo IQ71** va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (importo di colonna 2 del rigo RX4 del "Mod. UNICO 99 - Persone fisiche").

Nel **rigo IQ72** va indicato l'ammontare di detta eccedenza utilizzato in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione e indicato nella colonna "Importi a credito compensati" dei modelli di versamento F24.

Nel **rigo IQ73** va indicato l'importo complessivo delle rate di acconto effettivamente versate o compensate in F24.

La differenza tra l'importo indicato nel rigo IQ70 e la somma degli importi indicati nei rigi IQ71 e IQ73, diminuita dell'importo di rigo IQ72, va indicata nel **rigo IQ74**, (imposta a debito) o nel **rigo IQ75** (imposta a credito).

1.9

Sezione VIII - Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

La presente sezione è riservata ai soggetti residenti negli Stati Uniti con stabile organizzazione o base fissa in Italia per l'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione della Convenzione. In tale sezione va, in particolare, indicato:

- rigo **IQ76**, l'ammontare dei costi per lavoro dipendente e degli altri costi assimilati (compensi per collaborazioni coordinate e continuative, per lavoro autonomo occasionale, per associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro) indeducibili ai fini dell'IRAP;
- rigo **IQ77**, l'ammontare degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari indeducibili ai fini dell'IRAP, al lordo degli interessi attivi e degli altri proventi finanziari esclusi dalla formazione della base imponibile;
- rigo **IQ78**, l'importo dell'IRAP accreditabile, soggetto alle limitazioni della legge tributaria statunitense, corrispondente al rapporto tra la base imponibile rettificata - costituita dalla differenza tra la base imponibile totale (su cui è applicata l'IRAP) e la somma degli importi dei rigi **IQ76** e **IQ77** - e la base imponibile totale. A maggior chiarimento si formula il seguente esempio: si assuma che la base imponibile dell'IRAP sia pari a 100 milioni - che gli interessi passivi ed il costo del lavoro non dedotti siano pari, rispettivamente, a 10 milioni e a 20 milioni. Si ipotizzi, inoltre, per semplicità, che l'IRAP dovuta sia pari a 5 milioni. La formula per la determinazione del credito d'imposta risulta essere la seguente:

$$\frac{100.000.000 - (10.000.000 + 20.000.000)}{100.000.000} =$$

$$\frac{100.000.000 - (30.000.000)}{100.000.000} = \frac{70.000.000}{100.000.000} = 70\%$$

$$\text{credito di imposta} = 5.000.000 \times 70\% = 3.500.000$$

Versamento dell'acconto

L'acconto dell'IRAP è dovuto nella misura del 98 per cento dell'importo di rigo IQ70 (sempreché l'importo ivi indicato superi lire centomila, pari a **euro 51,65**). Il versamento dell'acconto deve essere effettuato in due rate: la prima, pari al 40 per cento, entro il termine di presentazione della presente dichiarazione e la seconda, pari al residuo 60 per cento nel corso del mese di novembre 2000; il versamento della prima rata non è dovuto se di importo non superiore a lire 200.000 pari a **euro 103,29**. È in facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza. Ferma restando in tal caso, l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni del comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.

Non sono obbligati al versamento dell'acconto i produttori agricoli che nel **1999** risultavano esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 e che in tale anno hanno superato i limiti previsti per l'esonero.

Sono, invece, tenuti a tale versamento i produttori agricoli che, avendo superato nell'anno **1999** il limite di un terzo, non rientrano nel regime di esonero per l'anno **2000**.

TABELLA IQ - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto